



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Presidenza

Prot. n. 32/2022

Benevento, 05 GEN. 2022

Ai Magistrati Ordinari e Onorari

Al Personale Amministrativo
SEDE

ALL'UNEP
BENEVENTO

Agli Uffici del Giudice di Pace
BENEVENTO
ARIANO IRPINO

OGGETTO: Nuove comunicazioni in materia di contrasto e diffusione del rischio Covid 19; D.L. n. 229 del 30/12/21: *“Misure Urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”*.
Circolare del Ministero della Salute del 30/12/21: *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”*

In riferimento all'oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza e per la necessaria e puntuale osservanza la nota elaborata dal R.S.P.P. che si allega.

Si comunichi al C.O.A. e si dia massima diffusione anche con pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Marilisa Rinaldi



Convenzione Consip per i "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche"

RTI COM Metodi - Deloitte Consulting

Lettera Trasmessa solo tramite e-mail
"sostituisce l'originale" ai sensi dell'art. 43
comma 6 e art 47 comma 1 e 2 del D.Lgs
82/05

Cortese Attenzione

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA De Caro 7
82100 BENEVENTO

Datore di Lavoro
Dott.ssa Marilisa Rinaldi

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TRIBUNALE DI BENEVENTO 06200802206 | | |
| N. 17 E. | | 04 GEN, 2022 |
| UOR | CC | RUO |
| Funzione | Macroservizi | Attività |
| Fascicolo | Settore | |

OGGETTO: Nuove comunicazione in materia di contrasto e diffusione del rischio Covid – 19:

Decreto Legge n°229 del 30/12/2021 : "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021: "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".

Io scrivente *Giuseppe Vassallo*, incaricato da codesta spett.le Pubblica Amministrazione, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adempiendo agli obblighi connessi al ruolo svolto, dettato dall'art. 33 comma 1 lettera a), per quanto di sua competenza, visto quanto disposto dalle nuove norme per fronteggiare il Covid-19 e nello specifico:

Decreto Legge n°229 del 30/12/2021 : **"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"**. Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nel dettaglio:

Quarantene (art. 2)

Con l'entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, da oggi entrano in vigore le modifiche introdotte all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e nel dettaglio vengono introdotti all'articolo 1 i due nuovi commi 7-bis e 7-ter con cui:

"la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo; fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e qualora asintomatici al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso. La disposizione precedente si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza".

Pertanto per i **CONTATTI STRETTI**:

- ✓ se una persona è vaccinata con tre dosi, guarito o ha effettuato il richiamo da meno di 120 giorni **non deve fare quarantena ma deve sottoporsi ad auto-sorveglianza**. Questo significa che fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione si deve indossare la Ffp2 e effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.
- ✓ Se una persona è vaccinata da più di quattro mesi deve osservare **5 giorni di quarantena**, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per i **NON VACCINATI** le regole della quarantena rimangono uguali: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l'obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni.



Tali indicazioni sono specificate in modo dettagliato nella circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 (0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P).

Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 (0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P) : "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)". Con tale circolare vengono recepite le nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla quarantena e isolamento per il personale che abbia completato il ciclo vaccinare con terza dose e non.

Quarantene per i contatti stretti:

1) SOGGETTI VACCINATI asintomatici contatti stretti che:

- ✓ abbiano ricevuto la **dose booster** (ossia la terza dose) oppure
- ✓ abbiano **completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni** precedenti (ossia negli ultimi 4 mesi precedenti al contatto), oppure
- ✓ siano **guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni** precedenti (ossia negli ultimi 4 mesi precedenti al contatto)

NON si applica la quarantena, ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, per i seguenti **soggetti vaccinati**.

- ✓ previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al giorno 5
- ✓ prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

2) SOGGETTI VACCINATI asintomatici contatti stretti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:

- ✓ **SI APPLICA LA QUARANTENA ma di soli 5 giorni + test** molecolare o antigenico con risultato negativo al termine di tale periodo.

Isolamento per i soggetti positivi:

3) SOGGETTI positivi al Covid - 19:

- ✓ l'**isolamento "può essere ridotto da 10 a 7 giorni"** se hanno precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose) o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni
- 1. **+ test molecolare o antigenico** negativo al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni
- ✓ **isolamento di 10 giorni** per tutti gli altri come in precedenza, ossia se non hanno ricevuto la dose booster o se non hanno completato il **ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, + test molecolare negativo** al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni

Per qualsiasi necessità potete contattarmi al numero 339/2810261 o all'indirizzo email vassallo@commetodi.com.

Benevento, li 02 gennaio 2022

R. S. P. P.
Giuseppe Vassallo

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Da: Vassallo, Giuseppe <vassallo@commetodi.com>
Inviato: lunedì 3 gennaio 2022 17:24
A: Tribunale di Benevento
Cc: Marilisa Rinaldi
Oggetto: Nuove comunicazione in materia di contrasto e diffusione del rischio Covid – 19: Decreto Legge n°229 del 30/12/2021 : "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" Circo
Allegati: comunicazione_disposizioni_contro_rischio_covid_gennaio_2022_Tribun_BN.pdf

Con la presente vi inoltro comunicazione relativa all'oggetto

--

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Giuseppe Vassallo

Cell. 339/2810261

email: vassallo@commetodi.com

***** Avvertenze Legali - Internet Email Confidentiality Footer *****

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni eventuale allegato sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione, in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

The information contained in this e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or copy the information in any medium.

